

TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.

per

DELL'OLIO RICCARDO, nato ad Andria il 14.09.1964 ed ivi residente al Viale Roma n. 22 (c.f. DLLRCR64P14A285P), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Dibitonto (c.f. DBTPTR77L10A669K) giusta procura in foglio separato al presente ricorso e presso il cui studio, in Barletta alla Via G. Gabbiani n. 12, elettivamente domicilia (*comunicazioni e notificazioni ai seguenti recapiti - numero fax: 0883.532832, indirizzo pec: pietro.dibitonto@pec.ordineavvocatitrani.it*)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante p. t. e con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A (c.f. 80185250588)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t. e con sede in Bari alla Via Re David n. 178/f (c.f. 80020790723)

e nei confronti

di tutti i Docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), 1^a Fascia, per cattedra di sostegno nelle Scuole Secondarie di II grado (ADSS) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, concernente l'anno scolastico 2023/2024.

avente ad oggetto

assegnazione di supplenza annuale da GPS (ADSS) - anno scolastico 2023/2024.

* * *

a. Il sig. dell'Olio Riccardo è laureato in giurisprudenza, è abilitato a seguito di pubblico concorso all'insegnamento per la cattedra A046 ed è specializzato all'insegnamento a favore di alunni con necessità educative speciali (c.d. sostegno) in forza di titolo acquisito all'estero nel Luglio 2022.

In virtù di tali titoli, costui:

- è inserito nella Graduatoria a Esaurimento (GAE) per cattedra di insegnamento A046;
- è inserito nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), 1^a Fascia, per cattedra di sostegno nelle Scuole Secondarie di II grado (ADSS), alla posiz.n.1398 con punteggio 94;
- vanta, in ordine a dette Graduatorie, un diritto di priorità di scelta ex art. 33 Legge 104/'92 perché portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/'92, come accertato dalla Commissione Medica dell'ASL/BT il 12.10.2019.

b. Nella fattispecie il ricorrente lamenta di non essere stato individuato quale destinatario della nomina di supplenza annuale sulla cattedra di "sostegno" a.t.d., sino al termine delle attività didattiche, pur avendone pienamente diritto per merito e titoli in ragione del suo curriculum e della sua posizione nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) - classe di concorso ADSS "sostegno" scuole superiori - secondarie di secondo grado.



c. Ciò detto, al fine di inquadrare le ragioni del ricorrente, è opportuno evidenziare che le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) sono state istituite dai comma 6 e 6 bis dell'art. 4 Legge 124/1999 (denominato "Supplenze"); lo stesso articolo al comma 6 ter disciplina le modalità e scelta delle scuole (sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale si presenta la domanda). Dette Graduatorie Provinciali Supplenze GPS (sia di prima che di seconda fascia) sono aggiornate periodicamente con validità biennale e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato (secondo il D.M.112/2022) entro il 31 maggio 2022 (quindi il prossimo aggiornamento è previsto a maggio/giugno 2024).

d. Nella specifico, relativamente alle GPS sui posti di sostegno (ADSS) Scuole Secondarie di II° grado, la 1^ Fascia è costituita dai soggetti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, mentre la 2^ Fascia è costituita da soggetti, privi del titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.

e. Di recente, in attuazione al combinato disposto di cui ai commi 5 e 13 dell'art. 5 del D.L. 22/04/2023 N.44, sono state previste "in via straordinaria" nella prima fascia delle GPS (sostegno) delle posizioni differenziate ("Fascia 1A", "Fascia 1B", "Fascia 1C" e "Fascia 1D")¹ a seconda del titolo di specializzazione posseduto. Cosicché, per l'anno scolastico in corso, il ricorrente -pur risultando inserito nella GPS per il sostegno (ADSS) alla posizione n.1398 con punteggio 94 - risulta inquadrato nella Fascia denominata F1D.

f. Inoltre, anche quest'anno come ogni anno, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato disposizioni attuative e indicazioni per le procedure di assegnazioni in materia di supplenza. In particolare ha:

- adottato un sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato - c.d. Algoritmo (cfr. art. 5 - D.M. n.119 del 15/06/2023);
- disposto che gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura per le supplenze e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il sostegno, unicamente in modalità telematica ..." (cfr. punto 1 co.2 - O.M. 43440 del 19/07/2023);
- previsto la priorità di scelta per gli aspiranti che beneficiano degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 (cfr. art. 4.2 - O.M. 43440 del 19/07/2023)

* * *

g. In attuazione alle vigenti disposizione normative, in data 20.07.2023 il docente dell'Olio Riccardo ha inoltrato in via telematica apposita domanda di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale della Provincia di Bari, esprimendo preferenze delle sedi d'Istituto provinciali (nei comuni di

¹ nella "Fascia 1A" sono inseriti i docenti abilitati con titolo di specializzazione sul sostegno acquisito nel 2022, nella "Fascia 1B" sono inseriti i docenti iscritti con acquisizione titolo di specializzazione sul sostegno nel 2023, nella "Fascia 1C" sono inseriti i docenti iscritti con riserva sciolta dal 2022 per acquisizione titolo di specializzazione sul sostegno all'estero in attesa di riconoscimento, con la nella "Fascia "1D" sono inseriti i docenti iscritti con riserva sciolta nel 2023 per acquisizione titolo di specializzazione sul sostegno all'estero in attesa di riconoscimento.



Andria, Barletta, Trani, Corato, Bisceglie, Molfetta, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Ruvo di Puglia), con la precisazione di “*fruire della precedenza di cui all’art. 33 comma 6 della L. 104/92*” considerata la sua condizione di *disabilità certificata*.

Tale domanda, inoltrata mediante piattaforma telematica predisposta dal Ministero, è stata protocollata con il n. m_pi.AOOPOLIS REGISTRO UFFICIALE.I.9963274. del 20.07.2023.

h. Senonché, a seguito delle nomine a tempo determinato effettuate in I° Turno dal detto Ufficio Scolastico Regionale (con procedura informatizzata giusta nota AOOSPBA 26820 del 31/08/2023 e nota AOPUSPBA N.26909 del 31/08/2023), il sig. dell’Olio:

- non si è visto assegnare alcuna cattedra in supplenza;
- non si è visto riconoscere la precedenza dovuta in forza della condizione di disabilità;
- ha scoperto, addirittura, che sono state assegnate cattedre in supplenza a soggetti che hanno un punteggio inferiore al suo in Graduatoria.

i. Alla richiesta di chiarimenti effettuata mediante apposita missiva del 02.09.2023, l’Ufficio Scolastico Regionale non ha provveduto ad alcun riscontro.

j. Ma ancor più grave è che ciò si è ripetuto anche in occasione del II° turno di nomina effettuato dall’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari con nota del 08.09.2023, allorché il Dell’Olio è stato ancora una volta ignorato dal sistema informatico ed è stato nuovamente scavalcato da altri docenti, ai quali è stata assegnata la supplenza seppur presenti nella stessa GPS -ADSS 1^ fascia (F1D) ma con un punteggio inferiore al suo. Peraltro, costoro sono risultati assegnatari di supplenze nelle medesime scuole indicate come sedi preferite dal Dell’Olio nella propria domanda, in particolare trattasi dei docenti presenti in Graduatoria GPS (ADSS - F1D) alla posizione n.1485 (assegnato su IISS Mons. Antonino Bello di Bisceglie), alla posizione n. 1486 (assegnato su ITT Sen. Iannuzzi di Andria), alla posizione n. 1491 (assegnato su IISS R Lotti Umberto di Andria), alla posizione n. 1493 (assegnato su IISS Leontine e Giuseppe DeNittis di Barletta), alla posizione n. 1495 (assegnato su IISS L. Einaudi di Canosa di Puglia) ed alla posizione n. 1500 (assegnato su IISS Leontine e Giuseppe DeNittis di Barletta), solo per citarne alcuni.

k. Alquanto sconcertato (visti gli incarichi annuali sempre ricevuti in continuità dal 2017, come documentato in atti), l’odierno ricorrente ha formalizzato siffatte doglianze mediante missiva a firma dell’Avv. Pietro Dibitonto inoltrata via pec il 14.09.2023 al competente Ufficio Scolastico Regionale, senza però sortire alcun effetto perché la missiva è rimasta priva di qualsivoglia riscontro.

l. Ma lo sconcerto è aumentato allorché il Dell’Olio Riccardo è stato nuovamente ignorato anche in occasione del III° turno e del IV° turno di assegnazione delle supplenze espletati dall’Ufficio Scolastico Regionale con rispettive note del 18.09.2023 e del 27.09.2023, sempre scavalcato da docenti presenti in graduatoria in posizione inferiore con punteggio minore, addirittura anche posizionati in seconda fascia.

* * *



m. Alla luce dei fatti sopra esposti, il docente dell'Olio Riccardo, avendo subito una irragionevole e palese ingiustizia a causa dell'illegittima procedura adottata dai resistenti, è oggi costretto a tutelare i propri diritti in sede giudiziale, invocando la tutela cautelare in via d'urgenza perché la proposizione di un'azione ordinaria e le relative lungaggini processuali determinerebbero un pregiudizio irreparabile consistente nell'impossibilità di ottenere supplenze continuative per il corrente anno scolastico 2023/2024 necessarie, oltre che per evidente necessità economica e lavorativa, anche per acquisire giuridicamente ulteriore punteggio in graduatoria nelle GPS (da aggiornarsi verosimilmente entro e non oltre fine maggio 2024).

n. Ed ai fini dell'accoglimento della detta tutela, evidente è la sussistenza dei prescritti requisiti del fumus boni iuris (inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del periculum in mora (concepito come concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente pregiudicato).

Sul fumus boni iuris

E' fin troppo evidente l'errore commesso dall'Ufficio Scolastico resistente che, nell'utilizzo del sistema telematico di assegnazione computerizzata delle supplenze (c.d. algoritmo), ha leso il diritto di Dell'Olio Riccardo ad ottenere una supplenza dal momento che, nonostante costui abbia regolarmente presentato la domanda, possedeva tutti i titoli abilitanti, sia collocato in posizione utile in graduatoria GPS (ADSS) e, per di più, goda di un diritto di priorità di scelta in ragione della propria condizione ex art. 3 comma 3 e art. 33 della Legge 104/'92, non è risultato assegnatario di alcuna supplenza e si è visto addirittura scavalcare da candidati:

- aventi un punteggio inferiore rispetto al punteggio del ricorrente (94);
- collocati in Graduatoria GPS (ADSS - F1D) in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente (1398).

E tanto, come documentato, è accaduto in occasione sia del I° turno di nomina e sia dei successivi II°-III° e IV° turno di nomina, benché ogni anno gli è stato sempre attribuito incarico di supplenza annuale, anche in ragione del diritto di precedenza in quanto soggetto con Handicap in gravità ex Legge 104/92 (sul punto si richiama il punto 4.2 dell'O.M. 43440 del 19/07/2023 che riconosce la priorità di scelta beneficiari di cui all'art.33 L.104/92).

E' evidente, pertanto, l'errore del suddetto sistema informatico (c.d. algoritmo) predisposto dal Ministero dell'Istruzione che non ha preso in considerazione la posizione in graduatoria del ricorrente ignorando, altresì, che trattasi di soggetto beneficiario dell'art.33 L.104/92.

In particolare, trattasi di un errore che denota irragionevolezza e mancanza di trasparenza della procedura informatica, perché:

- non è chiara la tipologia di valutazione dei dati di ciascun candidato in rapporto alle sedi disponibili;
- è errata la sequenza di operazioni automatizzate eseguite;
- ignora diritti e benefici dei portatori di Handicap in gravità ex artt.3 e 33 L.104/1992;



- penalizza i candidati che hanno punteggi più alti a vantaggio di candidati con punteggi più bassi ;
- salta a piè pari quei candidati le cui sedi, indicate tra le preferenze, non sono disponibili al loro turno di nomina (come accaduto al Dell'Olio), ignorandoli completamente nei successivi turni di nomina.

Trattasi, quindi, di una procedura informatica basata su di un algoritmo che viola tanto i canoni di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, costituzionalmente sanciti, quanto il principio di meritocrazia delle assunzioni, non assicurando ai candidati quegli elementi di garanzia tipici dell'azione amministrativa, quali la piena conoscibilità dei criteri di assegnazione utilizzati, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere di assegnazione e la verifica della logicità e legittimità degli esiti della procedura.

Su questioni identiche al caso di specie si è espressa univocamente la giurisprudenza di merito di diversi tribunali italiani (Trib. di Roma – Trib di Lecce – Trib. di Cassino – Trib. di Cagliari – Trib. di Latina) che, dichiarando illegittima la procedura adottata dal Ministero dell'Istruzione del Merito e dagli Uffici Scolastici Regionali, basata sul malfunzionamento dell'algoritmo del sistema informatico che ha prodotto diverse centinaia di errori su scala, hanno riconosciuto legittimo il diritto di quei docenti, esculi e/o saltati dalle assegnazioni a.t.d., ad essere reintegrati e inclusi con riconoscimento giuridico ed economico retroattivo.

Sul periculum in mora

Parimenti sussistente è anche il requisito del *periculum in mora*, perché è del tutto evidente che dalla denunciata irregolarità deriva:

- il pregiudizio economico: dovuto al mancato guadagno, essendo il lavoro di docenza fonte di reddito primario per il ricorrente;
- il pregiudizio giuridico: conseguente alla impossibilità di effettuare l'aggiornamento delle GPS entro Maggio 2024 (per il prossimo biennio 2024/2025 e 2025/2026), con evidente danno sulla posizione giuridica di docente precario;
- il pregiudizio lavorativo: atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza, associato all'impossibilità di aggiornare il punteggio in graduatoria GPS ed all'età del ricorrente, comporterà la *perdita e/o ridotta opportunità di chance futura* stante l'effettiva difficoltà a rientrare nel regime lavorativo annuale nelle docenze scolastiche sin dal prossimo anno 2024/2025.

Il tutto risulterà aggravato dall'incremento del distacco, in Graduatoria, tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato (che acquisterà più punti in GPS), rispetto a chi, come l'odierno ricorrente è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento (non acquisterà alcun incremento di punteggio in GPS).

* * *

●. Palese è il grave danno patrimoniale cagionato nella vicenda al dell'Olio Riccardo, in quanto la lesione del diritto a ottenere la supplenza ha impedito a costui:

- di stipulare un contratto di lavoro;
- di percepire la retribuzione mensile a far data da Settembre 2023 fino a Giugno 2024.



p. Evidente è altresì il danno non patrimoniale, visto che la mancata assegnazione della supplenza ha causato, sin da subito, un forte stress psico – fisico al ricorrente, che si è visto non riconoscere un incarico che gli spettava e nel quale confidava, ma, addirittura, negare la possibilità di venire a conoscenza delle ragioni del suo illegittimo scavalcamento in graduatoria, apparso ancor più grave alla luce delle disposizioni che preservano il diritto al lavoro dei portatori di handicap e sono attuative di prerogative di rango costituzionale e comunitario, imponendo una tutela qualificata ed effettiva.

* * *

Istanza di provvedimento *inaudita altera parte* ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.

Appare necessaria l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento emesso all'esito di fissazione d'udienza, consequenziali notifiche ed udienza di discussione, potrebbe trovare maggiori difficoltà di attuazione alla luce dell'ormai iniziato anno scolastico 2023/2024.

* * *

Istanza di notificazione ex art. 151 C.P.C.

Qualora il Tribunale ritenga litisconsorti necessari del presente giudizio tutti i soggetti iscritti nelle GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, classi concorso A046 e ADSS, o quantomeno coloro che risultano iscritti nelle predette GPS aventi punteggio inferiore a quello di dell'Olio Riccardo, l'odierno ricorrente chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art 151 c.p.c. del presente ricorso e dell'eventuale decreto di fissazione d'udienza nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o del predetto Ufficio Scolastico Regionale.

A tal fine, sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie perché:

1. manca, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione della residenza e degli altri dati identificativi dei docenti;
2. la tradizionale notifica per pubblici proclami, invero, sarebbe oltremodo onerosa e comunque inidonea allo scopo, non potendosi pretendere la visione costante e/o giornaliera della Gazzetta Ufficiale;
3. sussistono motivi di celerità ed economia processuale.

Aggiungasi che il sito web del Ministero e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei vari provvedimenti.

* * *

Per quanto esposto e come in epigrafe identificato, il sig. dell'Olio Riccardo chiede che l'Ill.mo Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, previo espletamento delle incombenze di rito e ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 700 c.p.c., Voglia, con decreto *inaudita altera parte* come sopra motivato ovvero in subordine previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

- in via preliminare, ove il Tribunale lo ritengo opportuno e rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati e della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell' art. 151 cpc, tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territ. per la Provincia di Bari;
- nel merito, in via incidentale, accertare e dichiarare l'erroneità della procedura informatica di assegnazione delle supplenze svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provinciale di Bari in I° turno, II° turno, III° turno e IV° turno, con conseguenziale disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti di nomina;
- in via principale, accertare e dichiarare il diritto del docente dell'Olio Riccardo all'attribuzione di una supplenza, a tempo determinato di durata annuale, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari tenuto conto del suo punteggio (94) e della sua posizione (1398) nella GPS (ADSS - F1D), dichiarando legittimo il suo diritto ad essere preferito ai docenti nominati con punteggio inferiore a 94 punti e collocati in graduatoria alla posizione successiva a 1398.
- ordinare, per l'effetto, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p. t., l'immediata assegnazione allo stesso ricorrente di un incarico a.t.d., di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sulla posto di sostegno – classe di concorso ADSS scuola superiore – presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati nella domanda, da costui inoltrata il 20.07.2023, tra quelle disponibili sin dal primo turno di nomina del 31/08/2023 e a lui spettanti per posizione in graduatoria;
- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t. e ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti doverosi e necessari per il riconoscimento del diritto del ricorrente;
- condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, a decorrere dal mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio, il tutto comprensivo del riconoscimento della posizione giuridica consequenziale.
- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., alla piena rifusione di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione.

Con riserva di controdedurre e depositare ulteriori documenti all'esito dell'avversa difesa nonché di agire per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, e non, subiti dal ricorrente come descritti nell'esposta narrativa.



Si deposita fascicolo contenente:

1. Ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma dell'Avv. Pietro Dibitonto;
2. Procura alle liti firmata da dell'Olio Riccardo su foglio separato;
3. Domanda inoltrata dal docente dell'Olio Riccardo il 20.07.2023;
4. Decreto di assegnazione supplenze in I turno del 31.08.2023;
5. Missiva del 02.09.2023 a firma di dell'Olio Riccardo;
6. Decreto di assegnazione supplenze in II turno del 08.09.2023;
7. Missiva del 14.09.2023 a firma dell'Avv. Pietro Dibitonto;
8. Ricevuta di protocollo del Ministero;
9. Decreto di assegnazione supplenze in III turno del 18.09.2023;
10. Decreto di assegnazione supplenze in IV turno del 27.09.2023;
11. Estratto Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS) per Sostegno Scuola Secondaria II grado (ADSS);
12. Titolo di specializzazione per Sostegno conseguito nell'anno 2022;
13. Verbale di Commissione Medica per accertamento handicap del 12.10.2019;
14. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2017/2018;
15. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019;
16. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2019/2020;
17. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021;
18. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022;
19. Contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023;
20. Documento di riconoscimento di dell'Olio Riccardo.

Il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto viene versato un C. U. pari ad € 259,00.

Barletta – Trani, data del deposito

Avv. Pietro Dibitonto



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto dell'Olio Riccardo, nato ad Andria il 14.09.1964 ed ivi residente al Viale Roma n. 22 (c.f. DLLRCR64P14A285P), **delego l'Avvocato Pietro Dibitonto** (c.f. DBTPTR77L10A669K) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché eventuali controinteressati, ed in ogni sua fase ordinaria, speciale ed esecutiva, nonché stragiudiziale ed arbitrale, conferendo lui ogni e più ampio potere di legge, tra cui rinunciare all'azione ed accettare rinunce, riassumere la causa, integrare il contraddittorio, impugnare, derogare a giurisdizione e competenza, conciliare, chiamare terzi in causa ed ivi proporre domanda riconvenzionale, nominare e sostituire a sé altri procuratori nonché incassare somme per mio conto.

Sono stato informato delle peculiarità del giudizio e della complessità dell'incarico, nonché dei tempi e costi prevedibili e quantificabili in data odierna.

Eleggo domicilio presso lo studio legale in Barletta alla Via Gabbiani n. 12.


Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del R. UE n. 2016/679, di esser stato edotto che i miei dati personali verranno trattati al solo fine di espletare il presente incarico, quindi presto consenso al trattamento.

Firma



E' firma autografa

Avv. Pietro Dibitonto





TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa **Floriana Dibenedetto** designata per la trattazione della causa nel procedimento N. **7378/2023 R.G.**;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **07/12/2023 ore 9,20**, assegnando al ricorrente termine fino a 20 giorni prima per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte Ministero dell'Istruzione.

Autorizza la notifica ai controinteressati secondo la modalità indicata in ricorso ex art. 151 c.p.c.

Trani, 13/10/2023

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Dibenedetto

